



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA
SOSTENIBILITA' ENERGETICO – AMBIENTALE**

TRA

la Regione del Veneto Giunta Regionale (successivamente denominata per brevità “Regione”), con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, C.F. 80007580279, rappresentata nel presente atto da..... nato a _____ il quale interviene nella sua qualità di _____, ai sensi dell’ art 23 della legge regionale del 10.1.1997, n. 1

E

la Società Veneto Innovazione S.p.A. (successivamente denominata per brevità “V.I.”), C.F. e P.IVA 02568090274, con sede a Venezia – Mestre, via Torino 105, rappresentata nel presente atto danato ache interviene nella sua qualità di _____, di seguito denominate Parti

PREMESSO CHE

- La Commissione Europea ha presentato il 23 gennaio 2008 il "Pacchetto cambiamenti climatici ed energia", denominato "20-20-20", con il quale l'Europa intende orientare le politiche ambientali verso nuove misure finalizzate ad un futuro sostenibile, sviluppando un'economia a basse emissioni di CO₂, improntata all'efficienza energetica.;
- la Direttiva 2010/31/UE, in vigore dal 9 luglio 2010, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché dei requisiti relativi agli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi;
- il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” prevede, tra l’altro, la promozione degli edifici ad “energia quasi zero”;
- la legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” è stata integrata dalla legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 33 con l’introduzione, tra le azioni per la

promozione della sostenibilità edilizia, del sistema di certificazione della sostenibilità energetico – ambientale;

- con DGR n. 2447 del 29/12/2011 la Giunta Regionale del Veneto ha richiesto a Veneto Innovazione SpA la predisposizione di uno Studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla messa a punto, mediante strutture organizzative proprie, di un sistema di certificazione ambientale - energetica inerente gli edifici pubblici e privati del Veneto;
- V. I. è una società *in house* di cui la Regione è socio unico, e che, in virtù dell'articolo 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 s.m.i., non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, e, inoltre, è soggetto incaricato dell'attuazione della legge regionale n. 9/2007 “Norme per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione del sistema produttivo regionale”;
- la legge regionale n. 45/1988 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”, all'art 4 stabilisce che la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche ;
- V.I. ha consegnato il predetto studio in data 17/07/2012 alla Regione del Veneto – Direzione Lavori Pubblici;
- per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui alla L.R. n. 4/2007, la Giunta Regionale è autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione SpA, sottoscrivendo apposita convenzione;
- la D.G.R. n. del ha avviato la costituzione del sistema di certificazione energetico ambientale degli edifici, avvalendosi della Società Veneto Innovazione SpA e ha approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Finalità

1. Finalità della presente convenzione è la disciplina dell'incarico conferito dalla Giunta Regionale a Veneto Innovazione SpA per l'attuazione delle attività di realizzazione e gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, sulla base di attività tecniche di

valutazione e controllo volontarie, relative al livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dagli edifici stessi. Tali indicazioni sono formulate nell'ambito di un quadro generale di compiti spettanti a VI per la concreta attuazione dell'iniziativa, che saranno puntualmente specificati e concordati in riferimento ai risultati raggiunti e alle risorse disponibili, mediante la sottoscrizione di successivi accordi.

Articolo 3 – Oggetto della convenzione: attività specifiche, contenuti e organizzazione

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, Veneto Innovazione SpA propone alla Regione, per la successiva approvazione a seguito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente, Direzione Lavori Pubblici, i seguenti documenti:
 - a) aggiornamento e revisione delle linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile di cui all'art. 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4, mediante il coordinamento di un tavolo di lavoro con la partecipazione delle strutture regionali competenti in materia e dell'Agenzia CasaClima per la predisposizione di uno strumento unico regionale, al quale potranno essere invitati a partecipare altri soggetti competenti;
 - b) definizione del sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici, compresa la relativa modulistica, per l'effettuazione dei controlli anche sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti incaricati della certificazione ;
 - c) definizione di specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli;
 - d) definizione delle modalità di istruzione e gestione telematica di un registro dei certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della banca dati dell'edilizia sostenibile ;
 - e) elaborazione del modello della targa che riporta il risultato della certificazione e viene affissa agli edifici certificati;
 - f) individuazione dei parametri per la definizione dei costi delle tariffe da porre in capo all'utenza per il rilascio della certificazione da parte di Veneto Innovazione SpA;

2. Veneto Innovazione SpA si impegna, inoltre a sottoscrivere i successivi accordi relativi all'espletamento delle seguenti funzioni con riferimento agli indirizzi di cui al precedente art. 2 :
 - a) avviamento e gestione del sistema della certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici secondo le modalità di cui al precedente comma 1, lettera b);

- b) coordinamento delle attività di audit;
- c) organizzazione e gestione delle attività formative e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei collaudi;
- d) partecipazione a fiere e convegni nazionali e internazionali per promuovere l'iniziativa e diffondere la cultura della sostenibilità in edilizia;
- e) eventuale supporto alla Regione del Veneto per le attività istituzionali nell'ambito degli obblighi ex D.lgs. n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- f) proporre uno o più progetti pilota di riqualificazione energetico ambientale di edifici pubblici secondo i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, avviando le azioni e collaborando alla loro realizzazione;
- g) costruzione, in collaborazione con la Regione, della banca dati delle tecnologie e dei materiali per edifici ad alta prestazione energetico ambientale
- h) realizzazione di un portale con funzione di punto di accesso e di riferimento per gli operatori del settore dal quale sarà possibile l'utilizzo della banca dati delle tecnologie;
- i) realizzazione di tutte le attività necessarie alla gestione di un sistema di certificazione energetico-ambientale.

3. Veneto Innovazione SpA provvede allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione mediante la costituzione di un'apposita struttura organizzativa e operativa, anche mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia CasaClima di Bolzano. Da tale convenzione dovrà in ogni caso desumersi:

A. la natura esclusiva del marchio da utilizzare, nel quale potranno essere inclusi riferimenti al marchio "CasaClima", e che sarà denominato "Sistema veneto della qualità delle costruzioni";

B. il riconoscimento da parte dell'Agenzia CasaClima dell'operatività di Veneto Innovazione SpA a titolo esclusivo entro i confini della Regione Veneto;

C. l'impegno dell'Agenzia CasaClima di Bolzano a

- a) collaborare nella predisposizione dello strumento unico regionale di valutazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, fornendo i propri protocolli tecnici di certificazione ed il relativo software;
- b) farsi carico della formazione del personale tecnico interno di Veneto Innovazione SpA per l'avviamento del sistema di certificazione (almeno due persone);
- c) mettere a disposizione di VI le metodologie e i supporti didattici necessari alla formazione degli auditori del sistema e di altri soggetti eventualmente interessati, realizzati sulla base degli studi pregressi e delle risultanze dell'attività del tavolo di lavoro;

D. la definizione degli oneri derivanti da quanto previsto al punto precedente secondo uno schema che consenta di evincere che per il know how di CasaClima non vi sono oneri a carico della Regione del Veneto e che consenta a Veneto Innovazione di svolgere l'attività ottenendo al minimo la totale copertura dei costi fissi e variabili.

4. Veneto Innovazione SpA potrà inoltre sottoscrivere con gli ATER provinciali un'apposita convenzione per regolamentarne i rapporti di collaborazione, in particolare per quanto riguarda le funzioni di audit per gli edifici pubblici, all'interno del "Sistema veneto di qualità delle costruzioni".

Articolo 4 – Durata e compenso

1. L'incarico ha la durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e viene integrato secondo gli indirizzi annuali stabiliti dalla Giunta Regionale e in riferimento ai risultati raggiunti e alle risorse finanziarie disponibili. Tale termine potrà essere prorogato dall'Amministrazione regionale, previo accordo tra le parti, laddove ciò si rendesse necessario per il completamento delle attività e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.
2. Per le attività di avviamento della struttura organizzativa e operativa, per la elaborazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) di cui al comma 1 del precedente art. 3, il finanziamento assegnato a Veneto Innovazione SpA è stabilito in €150.000,00. Somma questa già prevista nel bilancio previsionale 2013. Tale finanziamento comprende, per un importo del 10% dello stesso, le attività propedeutiche svolte da Veneto Innovazione nel 2013.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 avverrà a tranches, su istanza di Veneto Innovazione SpA, nel seguente modo:
 - 40% alla presentazione di un crono programma per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3;
 - 40% decorsi 4 mesi dalla firma del presente atto a conclusione dell'attività di cui alle lettere a) e b), del comma 1 del precedente art. 3 e della costituzione della struttura operativa;
 - il saldo una volta completate le attività di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 1 dell'art. 3, ad effettivo rimborso dei costi sostenuti.
4. Il trasferimento delle risorse finanziarie è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Regione.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno Veneto Innovazione SpA presenterà un budget finanziario pluriennale per la gestione della struttura operativa. Tale budget dovrà tenere conto anche dei ricavi che deriveranno dalla attività della stessa, che in un'ottica quinquennale dovranno essere sufficienti a garantirne l'autonomia finanziaria -nei riguardi della contribuzione regionale;

6. La Direzione sulla base delle disponibilità del Bilancio regionale provvederà a trasferire a V.I. le risorse in relazione all'attuazione delle attività di cui all'art. 3.

Articolo 5 – Modalità di attuazione

1. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte da Veneto Innovazione SpA anche in collaborazione con soggetti esterni, nei termini di seguito specificati:
 - a) per quanto previsto ai punti a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, con il fine anche di mantenere la terzietà dovuta, avvalendosi prioritariamente della collaborazione di soggetti pubblici esterni con pluriennale esperienza esperti in materia di certificazione in ambito energetico – ambientale degli edifici e stipulando con essi apposita convenzione, come previsto dalla D.GR. e dall'art. 3 della presente convenzione ;
 - b) per la predisposizione ed erogazione dei percorsi formativi, se non organizzati in forma autonoma, potrà collaborare con le strutture regionali, e con eventuali qualificati operatori del settore.

Veneto Innovazione SpA potrà sottoscrivere accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione quali contratti di rete con quei soggetti e attori pubblici e privati presenti sul territorio ed utili alla realizzazione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico ambientale e alla qualificazione della filiera dell'edilizia regionale veneta, nonché con istituti ed enti competenti nel campo della certificazione energetico ambientale a livello nazionale, secondo i disposti della normativa europea. Veneto Innovazione SpA potrà avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3, comma 1, dell'apporto di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione o assunzione a tempo determinato da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente e ad attivare le necessarie consulenze professionali; la relative spese graveranno sulle risorse di cui alla presente convenzione.

Articolo 6 – Attività di vigilanza e di indirizzo

1. Le attività oggetto della presente Convenzione, indicate nei precedenti articoli 3 e 5, sono svolte da Veneto Innovazione SpA sotto la vigilanza della Direzione Lavori Pubblici.
2. La Direzione Lavori Pubblici fornisce a VI le direttive ed esegue periodicamente la verifica delle prestazioni effettivamente svolte da Veneto Innovazione SpA.

Articolo 7 – Recesso, inadempimenti e clausola risolutiva

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi che non consentono di addivenire ad altra soluzione, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso a Veneto Innovazione SpA sarà riconosciuto il corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.
2. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito o alle direttive; nel caso di inadempienze, la Regione, intimerà a Veneto Innovazione SpA di adempiere quanto necessario. Il mancato rispetto dei termini (dalla presente convenzione o direttamente dalla Direzione) come il verificarsi di altri inadempimenti nonostante l'intimazione ad eseguire da parte di VI autorizza la Regione a ridurre, con provvedimento motivato, il corrispettivo o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. In qualunque caso di risoluzione del rapporto, VI avrà diritto solamente al pagamento delle attività compiutamente e regolarmente eseguite e accettate dall'Amministrazione stessa.

Articolo 8 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. I dati saranno trattati dalla Regione per le finalità connesse alla presente convenzione. Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
2. Acquisite le sopra riportate informazioni con la sottoscrizione della presente convenzione, VI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
3. Tutti i documenti ed i dati prodotti nell'ambito delle attività oggetto della convenzione sono di proprietà di VI e della Regione. VI deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto della convenzione, qualsiasi informazione o elaborazione dei dati relativa a qualsivoglia attività contemplata nella stessa che non sia resa nota direttamente dalla Regione o con essa concordata.
4. Veneto Innovazione SpA, in accordo con la Regione del Veneto, si impegna a realizzare documenti che, anche utilizzando i dati elaborabili e diffondibili ottenuti in ragione dell'attività, consentano sia di diffondere la cultura della certificazione energetica e ambientale degli edifici, sia di aggregare enti pubblici e/o privati anche di diritto estero, verso un'omogeneità di intenti e di metodologie.
5. Veneto Innovazione SpA si impegna a rispettare tutti i principi contenuti nelle normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza alle

prestazioni rese, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

6. VI si impegna formalmente a dare istruzioni al personale incaricato affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, la presente convenzione a pena di nullità della cessione medesima.

Articolo 10 - Responsabilità e obblighi

1. Veneto Innovazione Spa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione e alla sicurezza delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. Risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo alla Regione o a terzi, per colpa o negligenza del personale a disposizione.
2. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in base alla presente convenzione, VI deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. Gli oneri di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti la gestione della convenzione sono a carico di VI, così come tutte le spese per la stipulazione, con le eccezioni indicate nel successivo articolo 11.
4. Veneto Innovazione SpA s'impegna a rispettare le direttive di cui alla DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, e ss. mm. ii. giusta DGR 258 del 5 marzo 2013, in particolare quelle ivi indicate con lettere A) e C).

Articolo 11 – Registrazione

1. Le parti danno atto che la presente convenzione sia oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico di V.I.

Articolo 12 – Controversie

1. Per ogni controversia, non definibile in via amministrativa, che dovesse insorgere tra la Regione e VI relativamente all'esecuzione degli obblighi della presente convenzione, è competente il Foro di Venezia.

Articolo 13 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. La presente convenzione redatta in 3 originali (uno solo in bollo) anche ai fini della repertoriatura regionale, è composta da 13 articoli in 9 pagine e può essere modificata di comune accordo.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e in particolare quelle previste dal Libro quarto, Titolo III, Capo VII; oltre che quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia, in data

VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

REGIONE DEL VENETO

Articolo 14 – Specifica Approvazione

1. Le Parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i precedenti articoli 7 (recesso) e 12 (controversie).

VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

REGIONE DEL VENETO
